



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale collegiale composto da:

- dott. Michele GUERNELLI Presidente
- dott. Pierluigi DI STEFANO Giudice est.
- dott. Roberta DIOGUARDI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. GIANLUIGI PASSARELLI elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA G.M. BOSCO 65 CASERTA

ATTRICE

nei confronti di

[REDACTED]) rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] dall'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in [REDACTED]

CONVENUTA

Conclusioni

Attrice

1) accertare e dichiarare, per quanto in atti, l'inadempimento della [REDACTED] s.r.l. al contratto di fornitura e partenariato del 12.3.2018;

2) Sempre in via principale, accertare e dichiarare l'uso illecito e l'appropriazione indebita delle opere dell'ingegno e di tutti i valori connessi e conseguenti, compreso clientela, come descritti in atti, da parte della convenuta [REDACTED] s.r.l.;

- 3) ancora in via principale, accertare e dichiarare, per quanto in atti, che con la pubblicizzazione e la commercializzazione dei prodotti per cui è causa la [REDACTED] s.r.l. è responsabile di contraffazione dei prodotti a marchio [REDACTED] della attrice;
- 4) Accertare e dichiarare l'illiceità della condotta complessiva della [REDACTED] s.r.l., anche sul piano della concorrenza sleale ex 2598, c.c., in quanto gravemente lesiva dei diritti soggettivi e patrimoniali della società attrice nonché della propria reputazione commerciale, avendole arrecato un danno ingiusto, grave ed irreparabile, con un correlativo arricchimento illecito;
- 5) per l'effetto di tutto quanto ai predetti punti 1, 2, 3, 4, condannare per quanto in atti la [REDACTED] l., anche ai sensi dell'art. 125 d. lvo 30/2005, al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, subiti e subendi, patrimoniali e non (moralì e di reputazione aziendale), da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che da esse derivano, e comunque anche in via equitativa nella misura di [REDACTED] o comunque nella maggiore o minore somma quantificata in corso di causa;
- 6) Conseguentemente pronunciare, ai sensi dell'art. 124, comma 2 d. lvo 30/2005, l'inibitoria di tutto quanto costituisce violazione dei diritti dell'attrice e, comunque, di inibire alla convenuta di importare e/o esportare e/o produrre e/o commercializzare e/o pubblicizzare i prodotti per cui è causa fissando se del caso una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione del provvedimento;
- 7) Ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice e a spese della convenuta, per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti e i marchi in grassetto, sui quotidiani "[REDACTED]" e "[REDACTED]" nonché sui mensili "[REDACTED]" e "[REDACTED]", a cura e a spese della convenuta, per almeno 60 giorni consecutivi, come altresì sulla home page del proprio sito "[REDACTED]";
- 8) ordinare alla convenuta la rimozione dal commercio e da tutta la rete internet ex artt. 158 l.d.a., 124 c.p.i. o comunque ex art. 2599 c.c. dei vari esemplari della [REDACTED] così come descritti in narrativa e nella perizia allegata, attribuendo all'attrice ogni diritto di poterne avere adeguata conoscenza mediante l'esibizione, a semplice richiesta, di tutta la documentazione necessaria a consentirne l'accertamento;
- 9) Condannare la convenuta al pagamento delle spese anche generali del presente procedimento, ivi comprese IVA e CPA, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.

Convenuta

<< I) - In via preliminare in rito: Voglia accertare e dichiarare la tardiva costituzione in giudizio dell'attrice avvenuta soltanto in data [REDACTED] e quindi oltre 10 giorni dopo la notifica a mezzo pec della citazione avvenuta il [REDACTED] e conseguentemente si chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio e disposta la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi del combinato disposto degli artt. 171 e 307 cpc, in quanto le irregolarità formali presenti nelle buste telematiche non accettate dal sistema (che per inciso nel periodo in cui gli invii sono stati effettuati da controparte non presentava problemi di funzionamento) sono ascrivibili esclusivamente all'attrice e non sono quindi idonee a consentirne la remissione in termini per il compimento dell'atto processuale dalla quale l'attore stesso è decaduto. Anche nella ipotesi di iscrizione cartacea è noto che se l'attore non osserva le formalità prescritte dalla legge, il cancelliere ha l'obbligo di non ricevere la costituzione salva la possibilità della parte di ricorrere al capo dell'ufficio giudiziario. Nel caso di specie è evidente che le buste telematiche non accettate dal sistema contenessero errori fatali attribuibili alla mancata osservanza, da parte dell'attore, delle formalità prescritti per gli invii telematici degli atti giudiziari e segnatamente degli atti introduttivi così che alcuna rimessione in termini può essere ex adverso invocata.

II) - In via preliminare nel merito: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, il difetto di legittimazione attiva della [REDACTED] e il suo difetto di interesse ad agire a tutela di un marchio di cui l'attrice si è dichiarata intestataria senza esserlo, nonché l'insussistenza di qualsivoglia capacità distintiva acquisita dal pubblico dei consumatori (c.d. secondary meaning) del marchio [REDACTED], non registrato e non presente sulla piattaforma [REDACTED] ove opera la convenuta.

III) - Nel merito: Voglia, per tutte le ragioni sopra esposte, rigettare tutte le domande proposte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra spiegate e comunque per insussistenza di condotte illegittime, e tanto meno illecite, della convenuta aventi efficacia causale nella determinazione di danni alla società attrice, e voglia accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità della società convenuta anche per insussistenza delle violazioni contrattuali e per i fatti dedotti dall'attrice, anche in considerazione della preesistenza dei modelli di capi di abbigliamento indicati in citazione, già prodotti e commercializzati da [REDACTED] con il marchio [REDACTED] anteriormente alla stipulazione del contratto del 12.3.2018 e alla conoscenza del sig. [REDACTED].

IV) - Voglia comunque, per le ragioni sopra esposte, rigettare ogni domanda rivolta nei confronti di [REDACTED] per insussistenza dell'inadempimento contrattuale dedotto dall'attrice in relazione agli obblighi previsti nel contratto intercorso tra le parti, nonché per insussistenza di qualsiasi fatto illecito ascrivibile alla società convenuta, ed in ogni caso per insussistenza di un danno risarcibile ascrivibile causalmente alla condotta tenuta da [REDACTED] e quindi anche per difetto di nesso di causalità tra le condotte attribuite alla società convenuta e gli indimostrati danni rivendicati dall'attrice. Per quanto possa occorre la convenuta eccipe ai sensi e per gli effetti dell'art.1460 cod.civ.

l'inadempimento di [redacted] agli obblighi previsti nel contratto del [redacted] con la stessa interlocutoria per tutti i fatti dedotti nella superiore premessa di fatto, ed in particolare:

a) la mancata restituzione di n. [redacted] capi di campionario di proprietà esclusiva di [redacted] ai sensi dell'art. 3 del contratto, illegittimamente trattenuti dall'attrice in violazione dell'obbligo restitutorio documentato dalle mail prodotte sub ALL. N°12

b) il sistematico ritardo nella consegna dei piani di collezione in violazione dei termini di cui all'art. 7 del contratto, con conseguente aggravio dei costi di produzione a carico della convenuta documentato dalle mail prodotte sub ALL. N°8 e N°9;

c) l'inadempimento all'obbligazione corrispettiva di cui all'art. 7.4 del contratto, non avendo [redacted] provveduto a disegnare i capi del Brand [redacted] ivi previsti;

d) la violazione dell'obbligo di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., per aver selezionato materiali palesemente inadeguati alla stagione estiva, con conseguente totale invendibilità del campionario, come documentato dalla mail di contestazione dell' [redacted] prodotta sub ALL. N. [redacted];

nonché eccipisce l'inadempimento e violazione da parte dell'attrice dei doveri di buona fede anche in relazione alla dichiarata titolarità del marchio "[redacted]" compiuta nel contratto tale, questa, da aver indotto in errore l'altra parte alla sua stessa conclusione. In ogni caso voglia accertare e dichiarare che [redacted] nulla deve a [redacted] Srls per nessun titolo e ragione.

V)- Voglia altresì, per tutte le ragioni sopra esposte, rigettare ogni altra richiesta e domanda dell'attrice ivi compresa quella temeraria di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, anche in ragione della documentata inattendibilità della documentazione probatoria avversaria, con particolare riguardo alla c.d. «perizia comparativa» priva di qualsivoglia sottoscrizione da parte di un perito abilitato e al contratto con [redacted] che presenta evidenti elementi di simulazione alla luce dei bilanci prodotti sub ALL. N. [redacted]

VI)- In ogni caso voglia condannare l'attrice alla rifusione delle spese e compensi di difesa della convenuta, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario in forza di espressa dichiarazione di antistatarietà contenuta nella procura alla lite.

VII)- Con riserva di agire, in separata sede, per conseguire il risarcimento dei danni che le azioni intraprese dalla [redacted] Srls, anche mediante la trasmissione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio all'Ufficio Marchi e Brevetti, sono idonee a provocare all'immagine ed al buon nome della [redacted] S.r.l., nonché per il recupero dei capi di campionario illegittimamente trattenuti dall'attrice ovvero per il risarcimento del relativo danno.

VIII)- In via istruttoria: chiede la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc.

1)- Si chiede inoltre che l'adito Tribunale voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 cpc, alla [redacted] con sede in Milano la esibizione in giudizio delle fatture ricevute dal 2020 ad oggi da parte della [redacted] e dei pagamenti eseguiti dalla [redacted] Srl in favore di tale società.

Si chiede altresì che la l'adito Tribunale voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 cpc, alla Agenzia delle Entrate di [redacted] l'esibizione in giudizio della fattura telematica [redacted] di € [redacted] che sarebbe stata emessa dalla ditta Individuale [redacted] e si chiede altresì che venga disposto altresì, ai sensi dell'art. 210 cpc, l'ordine di esibizione a [redacted] della contabile attestante l'avvenuto bonifico e dell'estratto di conto corrente di addebito di pagamento della predetta fattura nella quale viene espressamente indicata quale modalità di pagamento "bonifico a vista">.

Torna a far rilevare la infondatezza delle domande avversarie per tutte le ragioni esposte nei sopra richiamati atti difensivi, ed insiste nella preliminarizzare eccezione di difetto di legittimazione attiva della [redacted] che risulta provata per tabulas.

La difesa della convenuta reitera inoltre, anche in questa sede, l'eccezione di tardività, oltre che la irrilevanza, dei documenti allegati da controparte alla terza memoria ex art. 183 comma 6 cpc trattandosi di atti prodotti a prova diretta e non invece contraria che avrebbero dovuto essere prodotti al più tardi entro il secondo termine di cui all'art.183 cpc, considerato che su tale eccezione il Giudice adito non si è pronunciato con la ordinanza di ammissione delle prove del [redacted]

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto notificato in data [redacted] 2022, la [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, citava la [redacted], chiedendone la condanna per inadempimento contrattuale, contraffazione e concorrenza sleale, nonché al risarcimento dei danni.

2. A fondamento della domanda, l'attrice esponeva di essere titolare del marchio [redacted] e di aver stipulato con la convenuta, in data [redacted] un

contratto di fornitura e partenariato avente ad oggetto la realizzazione e commercializzazione di capi di abbigliamento sulla base dei disegni e modelli ideati dallo stilista [REDACTED].

Il contratto prevedeva, tra l'altro:

- obblighi di riservatezza e di non utilizzo dei disegni e delle informazioni tecniche anche successivamente alla cessazione del rapporto;
- divieto di produzione e commercializzazione di prodotti contrassegnati da marchi simili o affini a quello dell'attrice per un determinato periodo;

Il rapporto si interrompeva anticipatamente il [REDACTED] per asseriti inadempimenti della convenuta.

Successivamente alla cessazione del contratto, la [REDACTED]:

- avrebbe prodotto e commercializzato capi identici a quelli ideati per "[REDACTED]", apponendo il marchio "[REDACTED]", vendendoli anche su piattaforme online (tra cui [REDACTED]), a prezzi inferiori;
- avrebbe così realizzato uno sfruttamento parassitario del lavoro creativo, del know-how e degli investimenti dell'attrice;
- avrebbe generato confusione nei consumatori, come emergerebbe anche da segnalazioni ricevute dalla clientela.

L'attrice deduceva, quindi, come tale condotta integrasse violazione degli obblighi contrattuali, contraffazione e concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., chiedendo, l'inibitoria di tale attività nonché il risarcimento dei danni, nella misura richiesta o, in subordine, quantificati anche in via equitativa.

3. Si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente l'estinzione del giudizio per tardiva costituzione dell'attrice e, nel merito, il rigetto integrale delle domande.

In particolare, la convenuta contestava:

- il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, deducendo che il marchio "[REDACTED]" risultava intestato a soggetto terzo ([REDACTED]) e che la cessione in favore dell'attrice era intervenuta solo in epoca successiva ai fatti di causa e alla proposizione della domanda;
- l'assenza di utilizzo del marchio dell'attrice;
- l'insussistenza di condotte contraffattorie;
- la mancanza di carattere distintivo e individualizzante dei capi di abbigliamento asseritamente imitati;
- l'inesistenza di un rapporto concorrenziale tra le parti;
- la totale assenza di danno.

4. Nel corso del giudizio veniva espletata istruttoria orale e documentale; veniva respinta l'eccezione di estinzione e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15 gennaio [REDACTED].

Nella fase conclusiva, le parti ribadivano e precisavano le rispettive posizioni.

L'attrice sosteneva, in particolare:

- di essere legittimata ad agire in quanto licenziataria del marchio sin dal [REDACTED] e successivamente cessionaria dello stesso, con continuità dei diritti;
- che la titolarità del marchio era stata comunque riconosciuta dalle parti nel contratto del [REDACTED];
- che, anche a prescindere dalla registrazione, il marchio godeva di tutela quale marchio di fatto;
- che sussisteva un rapporto concorrenziale, comprovato dall'attività commerciale svolta;
- che la convenuta aveva posto in essere una condotta di imitazione e appropriazione del nucleo ideativo dei modelli.
- Rilevava, altresì, la ulteriore violazione dell'obbligo di partecipazione della convenuta, con prodotti "[REDACTED]", alla fiera [REDACTED], come da punto 8.3 del contratto.

La convenuta, per contro, insisteva:

- nel difetto originario e insanabile di legittimazione attiva;
- nella irrilevanza della successiva domanda di registrazione del marchio presentata dall'attrice nel [REDACTED];
- nella inesistenza di un rapporto concorrenziale, deducendo la mancanza di effettiva attività commerciale dell'attrice;
- nella totale inattendibilità della perizia comparativa prodotta dall'attrice;
- nella assenza di originalità dei capi, trattandosi di modelli ampiamente diffusi nel mercato;
- nella conseguente insussistenza di qualsiasi ipotesi di imitazione servile o concorrenza sleale.

5. Introdotta la causa, espletata attività istruttoria mediante interrogatorio formale e libero nonché assunzione di prove testimoniali, all'udienza del [REDACTED] [REDACTED] le parti precisavano le conclusioni e, all'esito, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.

6. Le domande possono essere accolte limitatamente al profilo di violazione contrattuale e concorrenza sleale nei termini di cui appresso.

7. Si premette, quanto all'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva costituzione dell'attrice, che la relativa questione è stata già esaminata e respinta in fase istruttoria, sicché non occorre provvedere ulteriormente sul punto.

Quanto alle richieste istruttorie reiterate dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, devono parimenti richiamarsi, in difetto di ragioni nuove o diverse, i provvedimenti di rigetto già adottati nella fase istruttoria, da intendersi riferiti a tutte le istanze di prova.

8. Le censure prospettate dall'attrice si articolano su tre distinti piani.

In primo luogo, essa deduce la lesione dei propri diritti di proprietà industriale, assumendo che la convenuta abbia prodotto e posto in commercio capi di abbigliamento originariamente riferibili a [REDACTED]

In secondo luogo, lamenta l'inadempimento degli obblighi nascenti dal rapporto contrattuale intercorso tra le parti, sul presupposto che la convenuta avrebbe sfruttato, al di fuori dei limiti convenuti, modelli e prodotti realizzati nell'ambito di tale relazione.


Da ultimo, deduce la sussistenza di atti di concorrenza sleale, sostenendo che la commercializzazione dei predetti capi sarebbe idonea a determinare imitazione dei prodotti e confusione circa la loro provenienza imprenditoriale.

9. Ai fini della decisione, quindi, è fondamentale innanzitutto individuare lo specifico oggetto delle violazioni.


È in questione la riproduzione di sedici capi di abbigliamento disegnati dalla attrice perché la [REDACTED] li producesse e vendesse a marchio [REDACTED] secondo l'accordo tra le parti ma che, invece, sarebbero stati abusivamente riprodotti e venduti a marchio [REDACTED].

Parimenti prodromica risulta l'individuazione di quale sia il marchio registrato facente capo all'attrice, del quale è stata altresì dedotta l'imitazione da parte della convenuta.

Al riguardo, al di là degli argomenti concernenti la reale titolarità del marchio "[REDACTED]" — dai quali può tuttavia prescindersi, non assumendo rilievo decisivo ai fini della causa —, deve rilevarsi che il segno figurativo tutelato è costituito dalla dicitura in carattere corsivo "[REDACTED]", riprodotta secondo una peculiare elaborazione grafica, cui è accostato il disegno, con tratto omogeneo a quello della scritta, di [REDACTED] (Doc. 15 allegato alla memoria [REDACTED] marzo [REDACTED]). Si riporta l'immagine:



Nel corpo della perizia comparativa presentata dall'attrice vi è il seguente disegno indicato quale "il nuovo Logo del Brand [REDACTED], consistente in [REDACTED] [REDACTED] rappresentanti le iniziali del Brand":



Tale logo, però, non è un marchio registrato.

10. Oggetto della vertenza, si ripete, è la produzione da parte della convenuta di "... nr. [redacted] capi di abbigliamento (maglieria, capispalla, vestiti, felpe in diverse varianti colori), meglio descritti anche nella perizia comparative allegata ([redacted])".


Si può quindi fare riferimento a tale perizia per la descrizione di quali siano gli oggetti asseritamente copiati, non essendoci contestazione sulla loro individuazione.

Tale perizia è oggetto di una specifica contestazione della convenuta per la sua capacità probatoria, ovvero l'attitudine a dimostrare l'imitazione. Il Collegio, tuttavia, la utilizza esclusivamente ai fini della individuazione dei capi di abbigliamento in questione, procedendo ad autonoma valutazione su esservi identità sostanziale/imitazione etc. Difatti, non vi è contestazione sull'essere le fotografie riferibili ai capi di abbigliamento in questione.

Innanzitutto, si precisa che si in realtà sono in questione solo [redacted] modelli; il maggiore numero di "[redacted] capi di abbigliamento" che sarebbero individuati dalla perizia presumibilmente consegue al conteggio delle varianti di colore di ciascun capo.


11. Si riproducono tali cinque modelli, a sinistra il prodotto della attrice, a destra la asserita copia.

"Modello N.1 Abito con Logo [redacted]"




"Modello N.2 Maglia con Fantasia Intarsio


"



"Modello N.3 T Shirt in maglia"




"Modello N.4 Abito Doppiopetto"



"Modello N.5 Abito"





Quanto ai capi nn. [redacted], non si ravvisano caratteristiche di forma, colori o linee idonee a conferire ai prodotti una peculiare individualità. Difetta, in particolare, quell'insieme di elementi distintivi suscettibile di ingenerare, nell'utilizzatore, l'impressione di una comune provenienza imprenditoriale, profilo rilevante ai fini della dedotta concorrenza sleale. Parimenti, non emergono quelle peculiari connotazioni che, per quanto si dirà oltre, risultavano oggetto del divieto contrattuale gravante su [redacted].

Si tratta, in un caso, di una semplice maglia a righe orizzontali, rispetto alla quale neppure coincide il disegno complessivo del capo, e, negli altri due casi, di abiti con foggia del tutto comune e privi di apprezzabili tratti individualizzanti.

Ne consegue che, in nessuna delle ipotesi considerate, ricorrono elementi idonei a porre in relazione i prodotti in esame, qualificandoli come riconducibili ad una medesima matrice creativa o imprenditoriale e distinguendoli, al contempo, rispetto agli altri capi simili ordinariamente presenti sul mercato.

Diversamente per gli altri capi:

Quanto al capo n. 1, la presenza del peculiare motivo grafico apposto su giacca e pantaloni presenta, obiettivamente, una marcata capacità individualizzante.

Né vale in senso contrario rilevare che, nel prodotto realizzato dalla convenuta, per effetto dell'ingrandimento del disegno della corda, non risulti percepibile il richiamo alla doppia [redacted] posto che permane comunque l'immediata riconoscibilità dell'impianto grafico originario.

Appare evidente come il capo sia stato realizzato sulla base del medesimo disegno fornito dall'attrice e che, sul mercato, possa apparire come proveniente dalla stessa impresa. Deve tuttavia precisarsi che, sebbene nell'atto di citazione si affermi che "[redacted]"

non risulta in realtà integrata alcuna riproduzione del marchio registrato, essendo quest'ultimo esclusivamente quello figurativo sopra descritto.

Anche il capo n. 2, caratterizzato dal particolare inserto ad intarsio, appare quale palese riproduzione del disegno originario della [redacted], fornito alla convenuta per l'esecuzione del rapporto contrattuale..

Si possono, quindi, trarre le conclusioni che seguono.

12. Violazione della proprietà industriale

Quanto sin qui osservato consente già di ritenere del tutto infondata la domanda nella parte in cui è prospettata sotto il profilo della violazione dei diritti di proprietà industriale.

A prescindere dalla sussistenza o meno della legittimazione dell'attrice, quale licenziataria del marchio "██████████", deve rilevarsi che il segno distintivo, in quanto tale, non risulta in alcun modo riprodotto né imitato. Parimenti, non viene in rilievo la violazione di modelli, disegni o di altra privativa industriale specificamente tutelata dall'ordinamento.

13. Inadempimento contrattuale

Il contratto in essere tra le parti prevedeva due clausole rilevanti ai fini della domanda:

"8.2. Il Fornitore si impegna a non fabbricare e commercializzare per un periodo di anni quattro dalla cessazione del presente contratto, prodotti contrassegnati da marchi simili o affini rispetto al marchio "██████████"."

"16.1. Il Fornitore si impegna e non divulgare e a trattare come riservate tutte le informazioni tecniche, i disegni, i modelli, i prototipi, le formule e le conoscenze di mercato ricevute dallo Stilista, anche successivamente alla cessazione del contratto medesimo."

16.2 Il Fornitore, all'atto della risoluzione del presente contratto, a qualsiasi causa dovuta, dovrà immediatamente cessare di impiegare nella propria attività i progetti, le prescrizioni di carattere tecnico e tutte le informazioni di natura proprietaria, o comunque riconducibili allo Stilista."

L'art. 8.2 del patto precludeva in generale la produzione contraddistinta da "marchi simili o affini rispetto al marchio "██████████";" ciò, come detto, non è avvenuto.

Il riferimento del contratto, si noti, è operato rispetto al marchio in quanto tale, e non ad un generico elemento grafico o logo costituito dalle due ██████, peraltro presente, secondo la prospettazione attorea, su un solo prodotto.

Ne consegue che la clausola non può essere interpretata come un generale patto di non concorrenza, né come una preclusione estesa alla produzione della medesima tipologia merceologica in sé considerata.

L'art. 16 del contratto prevedeva, invece, in modo espresso, la riservatezza e il divieto di ulteriore utilizzo dei disegni, modelli e degli altri materiali creativi forniti dall'attrice.

Alla luce della stessa prospettazione delle parti, non sussistono incertezze circa l'individuazione dei disegni trasmessi da ██████ per la successiva realizzazione dei capi da parte di ██████

Ne consegue che, con riferimento ai modelli nn. 1 e 2, sulla base della mera constatazione ricavabile dall'esame delle riproduzioni fotografiche contenute

nella perizia comparativa, deve ritenersi accertata l'identità, ovvero quantomeno la sostanziale sovrapposibilità, dei prodotti in contestazione, in quanto direttamente derivati dai disegni forniti dall'attrice.

Ciò comporta, indiscutibilmente, la violazione degli impegni contrattuali rispetto a tali due capi di abbigliamento.

Nessuna violazione contrattuale è invece ravvisabile con riferimento ai modelli nn. 3, 4 e 5. Il contratto, come già evidenziato, non era volto a precludere in via generale la commercializzazione di prodotti analoghi sul medesimo mercato; né può ritenersi che i predetti capi, pur richiamando soluzioni stilistiche similari ma di uso comune, costituiscano riproduzione o adattamento dei disegni originali forniti dall'attrice.

Parimenti, non assumono concreta rilevanza ulteriori dedotte violazioni del regolamento negoziale. L'attrice richiama, in particolare, l'inadempimento dell'obbligo gravante su [redacted] di partecipare a fiere finalizzate alla promozione del prodotto [redacted]; tuttavia, da tale allegazione non vengono tratte autonome conseguenze risarcitorie o ulteriori specifiche domande, risultando essa prospettata unicamente quale elemento volto a rafforzare la complessiva tesi di violazione del divieto di produzione in contrasto con gli accordi intercorsi.

14. Concorrenza sleale

Il tema della concorrenza sleale, ex art. 2598 n. 1 e n. 3 cod. civ. non viene in rilievo con riferimento ai modelli 3, 4 e 5, valendo anche a tale fine il trattarsi di prodotti comuni privi di caratteri individualizzanti o distintivi e pertanto inidonei a costituire indice di agganciamento parassitario e/o di appropriazione di altrui iniziative imprenditoriali. La conclusione è chiara e null'altro vi è da aggiungere.

Invece, con riferimento ai modelli nn. 1 e 2, accertato che la convenuta li ha riprodotti pedissequamente, utilizzando le informazioni e i disegni ricevuti per produrre i capi da vendere a marchio [redacted] deve ritenersi integrata altresì una condotta rilevante ex art. 2598 n. 3 cit.

Sussistono tutti i caratteri essenziali richiesti ai fini della configurazione della concorrenza sleale rilevante in base a tale disposizione.

Anzitutto, ricorre il rapporto di concorrenzialità tra le parti, posto che entrambe operano nel settore della produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento destinati al medesimo mercato. Lo stesso regolamento contrattuale intercorso tra le parti presuppone tale comune ambito operativo, laddove disciplina la necessità di evitare l'utilizzo di marchi confondibili e, dunque, prende atto della potenziale interferenza commerciale tra le rispettive attività.

Sussiste, quindi, il requisito della comunanza, anche solo potenziale, della clientela di riferimento facendo le parti riferimento ad una medesima platea di consumatori. Al riguardo, si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 626 del 2025), è sufficiente la potenzialità o il pericolo di un

danno, concretandosi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio, e non che questo sia stato concretamente arrecato.

In tale contesto, poi, la sostanziale identità dei prodotti contestati e la presenza, nei modelli nn. 1 e 2, di caratteristiche marcatamente individualizzanti consentono di ravvisare una condotta di imitazione servile, avendo [REDACTED] immesso sul mercato capi idonei ad apparire, agli occhi del consumatore medio avveduto, come riconducibili all'impresa attrice.

Ne consegue, in definitiva, che in tali limiti sussiste l'atto di concorrenza sleale denunciato.

15 Le conseguenze delle violazioni sub 13 e 14

Innanzitutto, vanno accolte le richieste di inibitoria e divieto di commercializzazione dei modelli 1 e 2, secondo la previsione dell'art. 2599 cod. civ.

Quanto alle domande di risarcimento del danno e di pubblicazione della sentenza, deve rilevarsi come non sia stata fornita adeguata specifica prova del quantum dei pregiudizi sofferti in concreto dall'attrice, né con riguardo al dedotto inadempimento contrattuale né sotto il profilo della concorrenza sleale, per cui si procederà a valutazione equitativa.

Si rammenta che ai fini di entrambe le azioni - inadempimento e concorrenza sleale - assumono rilievo tanto l'eventuale perdita subita dall'attrice quanto l'indebito vantaggio economico conseguito dalla convenuta per effetto della commercializzazione dei prodotti contestati. Tuttavia, non risulta neppure allegato, in termini sufficientemente rigorosi, un serio quadro probatorio idoneo a dimostrare né l'uno né l'altro profilo.

Con la comparsa conclusionale, l'attrice ha in primo luogo quantificato il miglioramento del risultato economico di [REDACTED] nel periodo di riferimento in euro [REDACTED], invocando la retroversione degli utili ai sensi dell'art. 125 c.p.i. Tale domanda, tuttavia, non può essere valutata, posto che, come già detto, non risulta configurabile in radice alcuna violazione di diritti di proprietà industriale. L'attrice ha poi indicato, in modo analitico, il danno asseritamente risarcibile nelle seguenti voci: euro [REDACTED] quale compenso per una "direzione creativa di una stagione"; euro [REDACTED],00 a titolo di lucro cessante per i capi venduti direttamente dalla convenuta e non per conto di [REDACTED]; euro [REDACTED],00 quale costo della perizia comparativa; euro [REDACTED],00 per asserito danno reputazionale, per un totale complessivo di euro [REDACTED],00.

Tale quantificazione non può, tuttavia, essere condivisa, risultando priva di adeguato supporto probatorio e, nel complesso, manifestamente eccedente rispetto ai fatti accertati.

In primo luogo, la condotta ritenuta illecita riguarda esclusivamente due modelli, con conseguente evidente sproporzione delle somme richieste rispetto all'effettiva portata dell'accertata violazione.

Non è ravvisabile, poi, un danno commisurabile al valore di una intera "direzione creativa di una stagione", tanto più che non risulta dimostrato che tale sia la retribuzione percepita da [REDACTED] per tale tipologia di attività, essendo stata prodotta documentazione riferibile a mere proposte economiche e non a contratti effettivamente conclusi.

Parimenti generica si presenta la voce relativa al lucro cessante, indicata in assenza di concreti elementi attestanti reali occasioni di vendita perdute o specifiche potenzialità commerciali frustrate e, comunque, senza alcun puntuale collegamento ai soli due modelli 1 e 2.

Quanto al costo della perizia comparativa, oltre a non risultare dimostrato l'effettivo esborso, la somma richiesta non appare coerente con la natura e la consistenza dell'elaborato prodotto, risolvendosi esso essenzialmente in una comparazione fotografica di cataloghi, di contenuta complessità tecnica.

Difetta, infine, una allegazione concreta e specifica che consenta di accertare e quantificare un danno reputazionale, non potendo tale voce essere riconosciuta in via meramente assertiva.

16. Si impone, pertanto, come anticipato, il ricorso alla liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., non essendo possibile una precisa determinazione del pregiudizio sulla base delle risultanze istruttorie acquisite.

Tenuto conto del numero limitato dei prodotti interessati, della mancanza di prova circa l'effettiva entità del danno patrimoniale, nonché dell'assenza di elementi idonei a riconoscere una significativa consistenza del preteso danno reputazionale, il pregiudizio risarcibile può essere congruamente determinato nella somma complessiva ed onnicomprensiva di euro [REDACTED]

Su tale importo spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.

17. Va invece integralmente rigettata la richiesta di pubblicazione della sentenza, richiesta che va valutata ex art. 2600, secondo comma, cod. civ., a fronte di atti concorrenziali "contra legem".

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale provvedimento è finalizzato a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto leso, così da consentire il ripristino dell'immagine commerciale del soggetto danneggiato (Cass. n. 5722/2014).

Nel caso di specie, tuttavia, non emergono elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un serio e diffuso pregiudizio reputazionale, né risulta offerta concreta prova di una effettiva confusione tra i prodotti presso una quota apprezzabile di consumatori. Difettano, pertanto, i presupposti per disporre la richiesta pubblicazione.

18. Infine, per quel che concerne le spese di lite, le spese vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, a carico di parte convenuta, come

da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 ss. secondo parametri medi dello scaglione di riferimento individuato sulla base del *decisum*.

La sentenza va trasmessa a cura della cancelleria all'UIBM ex art. 122 c. 8 CPI.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA che [REDACTED] s.r.l. mediante la produzione e commercializzazione dei capi individuati come modelli nn. 1 e 2 si è resa inadempiente al contratto inter partes e ha posto in essere in danno di [REDACTED] atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., nei limiti di cui in motivazione;

INIBISCE alla convenuta, ai sensi dell'art. 2599 cod. civ., la prosecuzione e la reiterazione di tali condotte e, per l'effetto, le ordina di cessare immediatamente la produzione, commercializzazione, offerta in vendita, promozione e distribuzione dei predetti capi;

CONDANNA [REDACTED] al risarcimento dei danni in favore di [REDACTED], che liquida in euro [REDACTED], oltre rivalutazione monetaria della somma capitale dalla data di notifica della citazione alla data di pubblicazione della presente sentenza; oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; oltre interessi legali sulla somma maturata alla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.

CONDANNA [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese di lite che liquida in € [REDACTED] di anticipazioni ed euro [REDACTED] per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovute per legge.

DISPONE la trasmissione della sentenza all' UIBM a cura della Cancelleria ex art. 122 c. 8 CPI.

Bologna, 15 aprile 2026

Il Giudice est.
Dott. Pierluigi Di Stefano

Il Presidente
Dott. Michele Guernelli